

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 per quanto riguarda il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota nel corso di una data campagna di commercializzazione può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare quelle relative al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾. Tuttavia, è opportuno fissare il limite quantitativo per ogni campagna di commercializzazione, in funzione delle opportunità di mercato.

(3) Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota

fino al termine della campagna 2010/11 ⁽³⁾, ha fissato il limite quantitativo a 50 000 tonnellate. Gran parte di tale quantitativo è già stato utilizzato. Dal 12 luglio 2011 restano disponibili solo 16 520 tonnellate, il che vuol dire che il 67 % del quantitativo disponibile è già stato utilizzato. Data la possibilità di sbocchi di mercato per le esportazioni di isoglucosio fuori quota, è opportuno aumentare di 15 000 tonnellate il limite quantitativo all'esportazione.

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 397/2010.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, il paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 397/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna 2010/11, che va dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 65 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 115 dell'8.5.2010, pag. 26.

